

**A:** COMITATO REGIONALE VENETO F.I.S.E.

**Da:** Dott. Giampiero Sammartini

**Data:** 03/02/2012

**Oggetto:** LIMITAZIONI USO CONTANTI

---

Per opportuna conoscenza e informativa agli interessati riassumo le norme vigenti in materia di uso dei contanti.

## **1) Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti e contrasto all'uso del contante**

**Per tutti i soggetti**, al fine di rafforzare i meccanismi antiriciclaggio di proventi illeciti, il limite per l'utilizzo di denaro contante e assegni trasferibili è stato ridotto a € 1.000 dal 6 dicembre 2011 (art. 12 d.l. 06/12/2011, n. 201).

Le nuove norme prevedono il divieto di trasferimenti in contanti per importi complessivamente pari o superiori a € 1.000; quindi, i contanti possono essere usati solo fino all'importo di € 999,99 perché il divieto scatta già da € 1.000.

Il limite riguarda i trasferimenti eseguiti direttamente, senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. e si applica sia ai pagamenti sia ai trasferimenti ad altro titolo.

Il limite di € 1.000 non riguarda, invece, versamenti e prelievi dai conti correnti bancari e postali, che possono ancora essere eseguiti in contanti anche per importi superiori; però, il frequente versamento o prelievo di grosse somme in contanti può comportare una segnalazione da parte della banca, se non giustificati dall'attività svolta dal soggetto.

Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola "non trasferibile" se il loro importo complessivo è pari o superiore a € 1.000; nel caso di operazioni di importo complessivo superiore al limite, anche se il pagamento avviene mediante più assegni circolari singolarmente di importo inferiore a € 1.000, essi devono essere "non trasferibili"..

Rimane in vigore la norma che prevede che gli assegni bancari o postali compresi nei libretti rilasciati dal 30 aprile 2008 siano sempre muniti della clausola di non trasferibilità. In quelli rilasciati precedentemente la dicitura "non trasferibile" deve essere apposta a mano da chi firma l'assegno. E' possibile richiedere per iscritto il rilascio di moduli per assegni "liberi", cioè senza la dicitura "non trasferibile", pagando per ciascun assegno l'imposta di bollo di € 1,50. Oggi questi assegni possono essere girati solo se il loro importo è inferiore a € 1.000. Anche il rilascio di assegni circolari "liberi" può essere richiesto solo per importi inferiori a € 1.000, sempre pagando per ciascun assegno l'imposta di bollo di € 1,50.

Il saldo dei depositi bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a € 1.000; quelli già esistenti, se portano un saldo superiore a quello consentito dalle nuove norme, devono essere ridotti o estinti entro il 31 marzo 2012.

Segnalo che la violazione del divieto di utilizzo dei contanti o degli assegni "liberi" per i pagamenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che può

arrivare fino al 40 per cento dell'importo pagato (art. 5, comma 1, del d.l. 03/05/1991 n. 143).

Le regole sull'utilizzo del denaro contante sono state oggetto di numerose variazioni negli ultimi anni. Il limite, originariamente fissato a 5.000 euro dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008 (art. 49 del d.lgs. 21/11/2007, n. 231), era stato aumentato a 12.500 euro dal 25 giugno 2008 (art. 32 d.l. 112/2008), poi ridotto nuovamente a 5.000 euro dal 31 maggio 2010 (d.l. 78/2010), e infine a 2.500 euro dal 13 agosto 2011.

\* \* \*

## 2) Pagamenti e versamenti effettuati e ricevuti dalle società, enti o associazioni sportive dilettantistiche

Ricordo che il comma 5 dell'art. 25 della L. 13/05/1999, n. 133 - Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2001, recita:

*(omissis)*

*5. I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000 [n.d.r. € 516,46], tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi." (comma così sostituito dall'art. 37, comma 2, lettera a) legge 21 novembre 2000, n. 342).*

Questo ulteriore limite riguarda **esclusivamente** le società, gli enti o le associazioni sportive dilettantistiche e non la generalità dei soggetti, per i quali si applica quello illustrato al punto 1) per l'antiriciclaggio.

\* \* \*

Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario.

Dott. Giampiero Sammartini